

Legato di azienda

La sorte dei debiti nel legato di azienda e nei legati di *universitas*

Cassazione Civile, Sez. II, 29 gennaio 2016, n. 1720 - Pres. Mazzacane - Rel. D'Ascola

Il legato di azienda ha ad oggetto, salvo diversa volontà del testatore, il complesso unitario dei beni organizzato per l'esercizio dell'impresa, comprensivo di tutti i rapporti patrimoniali di debito-credito che ad essa fanno capo, sicché, trovando applicazione le regole successorie, il legatario è tenuto al pagamento dei debiti aziendali, ancorché nei limiti del valore dell'azienda medesima, ex art. 671 c.c.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Non constano precedenti conformi.
Difforme	Cass. 23 febbraio 1948, n. 284; Cass. 22 marzo 1980, n. 1939.

Svolgimento del processo

La sentenza impugnata riferisce che Di.Ch. Gi. con testamento pubblico del 2 febbraio 2000 lasciò in legato l'esercizio commerciale sito in (*Omissis*) al nipote D.C. G.

Deceduto il testatore, nello stesso anno altro nipote, D.C. M., chiese e ottenne decreto ingiuntivo per circa 600 milioni di L. nei confronti di G., nuovo titolare dell'impresa individuale, quale compenso per attività professionale di consulenza contabile svolta tra il 1989 e il 2000 a favore dell'azienda appartenuta allo zio.

Il tribunale di Palermo accolse l'opposizione a decreto ingiuntivo, osservando che ex art. 756 c.c. il legatario non è tenuto a pagare i debiti dell'eredità e che tale obbligo nella specie non era sorto neppure ex art. 671 c.c. ("il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto..."), in considerazione della natura del credito del professionista e in assenza di qualsiasi onere imposto dal testatore.

Di diverso avviso è stata la Corte di appello di Palermo, che con sentenza 30 dicembre 2009, notificata il 26 gennaio 2010, ha condannato l'ingiunto al pagamento di consistente parte del credito azionato, circa 193mila Euro.

D.C. G. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 23 marzo 2010, con due motivi.

L'intimato ha resistito con semplice controricorso.

Motivi della decisione

2) La Corte di appello ha ritenuto applicabili le norme di cui agli artt. 2558-2560 c.c., previste per il trasferimento di azienda *inter vivos*, anche alla "successione *mortis causa* a

titolo particolare, perché dettate in ragione della stessa natura, complessa e "dinamica" del bene trasferito".

Ha precisato che la responsabilità dell'acquirente è posta a tutela dei creditori e che l'acquirente che abbia pagato (nella specie il legatario) può rivalersi in via di regresso nei confronti dell'acquirente e quindi, nel caso di specie, degli eredi.

Ha limitato la responsabilità del legatario ai debiti risultanti dai libri contabili obbligatori ai sensi dell'art. 2560, comma 2.

2.1) Il legatario con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione artt. 2558-2560 c.c. con riferimento all'art. 756 c.c. e insufficiente motivazione.

Deduce che un debito personale del *de cuius*, dallo stesso riconosciuto con le lettere del 1966 e 1997, è stato indebitamente posto a carico del legatario e non dell'eredità, senza che nel testamento fosse stato previsto alcun onere a carico del legato.

Sostiene che, trattandosi di ditta individuale, il debito contratto prima del trasferimento dell'azienda con legato, anche se riferito a tale attività e riconosciuto con lettere personali, deve essere imputato a colui che l'ha ceduta e quindi al *de cuius* e ai suoi eredi.

Aggiunge che "le norme relative crediti e debiti aziendali regolano soltanto le conseguenze del trasferimento di azienda nei confronti dei terzi mentre nulla dicono circa la sorte delle attività e passività ad essa attinenti nel rapporto tra alienante e acquirente".

Parte ricorrente afferma che l'art. 2560 regola i rapporti esterni e che quanto a quelli interni il passaggio dei debiti avviene a seconda della natura che si attribuisce all'azienda: universalità di diritto, che comprende i crediti e i

debiti, o universalità di fatto che esclude i crediti-debiti dal passaggio.

Ne desume che “nei rapporti interni non possono passare al legatario ex art. 754 c.c.”.

2.2) Con il secondo mezzo, nel lamentare omessa e/o insufficiente motivazione “per la mancata applicazione dell’art. 756 c.c. con riferimento all’art. 752 c.c.”, G. D.C. ribadisce che il legatario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari. Puntualizza, invocando Cass. civ. 16.12.1981, n. 6674, che il credito del professionista non rientra tra gli oneri imposti dal testatore, atteso che per tale credito non ricorre né l’inerzia (così è da leggere la parola “inerzia”) alla res altrui, né la relazione di garanzia della res medesima con l’aspettativa di soddisfazione del creditore, sicché la corrispondente obbligazione può essere trasmessa al legatario (in luogo dell’erede) soltanto attraverso l’istituzione modale, sotto forma di onere. Se così non fosse, osserva il ricorso, si potrebbero addebitare al legatario somme che, pur non essendo state indicate come oneri del legato, superano il valore della cosa legata. Nella specie non sarebbe comunque stato provato che il credito riconosciuto a M. D.C. fosse onere imposto dal de cuius o di valore inferiore a quello dell’azienda legata.

2.3) Queste censure sono resiste da M. D.C., il quale osserva che oggetto del legato è un’azienda intesa come complesso universale di beni; che il credito azionato riguarda, come riconosciuto già dal tribunale, attività di consulenza contabile prestata in favore dell’impresa; che se il legato di azienda fosse configurato senza trasferimento dei pesi, si creerebbe un modo abusivo per liberare l’azienda dai debiti, scaricandoli su un erede, “magari non solvibile”, strumentalmente istituito.

3) Il ricorso non può essere accolto, pur se deve essere corretta la motivazione della sentenza impugnata.

Preliminarmente va escluso che costituisca precedente rilevante in causa la sentenza di questa Corte n. 6674/81, applicata dal tribunale di Palermo e citata in ricorso. Essa infatti concerneva il compenso per l’attività professionale di ingegnere prestata per la realizzazione di una villa, che il testatore aveva destinato al convenuto legatario. La Corte riconobbe in quel caso, in forza dei principi riportati supra sub 2.2, che il debito personale derivato dall’incarico conferito dal *de cuius* non poteva essere posto a carico del legato ex art. 668 c.c., in quanto il contratto di prestazione professionale non legava il credito all’immobile per il quale l’“opus” era stato prestato, ma al contraente, obbligato ex art. 2740 c.c., senza vincoli a carico del bene.

Si è quindi del tutto fuori dalla tematica qui controversa, che attiene alla successione nei debiti aziendali allorché il testatore nulla abbia disposto riguardo ad essi. V’è da dire inoltre che non sono presenti in giudizio altri soggetti, né risultano impuginate dai due contendenti la parte della sentenza impugnata in cui si afferma che l’acquirente-legatario, una volta soddisfatto il creditore aziendale, può rivalersi nei confronti di (eventuali altri) eredi o quella che limita il credito accertato alle risultanze contabili.

3.1) La tesi sostenuta in ricorso, che ricalca talune opinioni dottrinali, è nel senso che i debiti dell’impresa non si

trasmettono al legatario di azienda, in mancanza di diversa disposizione del testatore.

Vuole inoltre che sia esclusa l’applicabilità del disposto dell’art. 2560 c.c. al legato di azienda.

Viene quindi riecheggiano quanto affermato in giurisprudenza da Cass. n. 284 del 1948 e da App. Palermo 17.1.1958 (in *Foro Padano*, 1958, 1142).

3.1.1) La tesi accolta dalla sentenza impugnata è nel senso, postulato da una diffusa dottrina di impronta commercialistica, dell’applicabilità dell’art. 2560 c.c., comma 2, per cui il legatario risponderebbe dei debiti risultanti dai libri contabili, potendo tuttavia rivalersi sugli eredi, a carico dei quali resta la passività aziendale.

La assenza di significativi precedenti giurisprudenziali ha favorito lo sviluppo di molteplici varianti dottrinali, che non è qui il caso di recensire, le quali spaziano da quella esposta in ricorso a quella che, per contro, postula l’esclusiva responsabilità del legatario per tutti i debiti aziendali.

4) Il Collegio ritiene che la questione vada decisa concentrando l’attenzione sul fenomeno successorio, senza che vi sia necessità di importare la disciplina dei debiti relativi all’azienda ceduta, che si fonda sull’accordo traslativo *inter vivos* e che mira alla tutela dei terzi creditori.

Per regolare il legato che abbia ad oggetto un’azienda è da considerare che, in mancanza (come nella specie stabilito dal giudice di merito) di specificazioni contenute nel testamento, oggetto del legato è l’azienda, da intendere come complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, unitariamente considerato tale dall’imprenditore-testatore.

Le dottrine che scindono, in caso di successione testamentaria, la sorte dei debiti aziendali dal complesso unitario, si orientano in riferimento alla natura giuridica dell’azienda, facendo leva sulla distinzione dell’azienda come *universitas iuris* o come *universitas facti*.

Trattasi di operazione ermeneutica che sovrappone alla volontà del testatore una concezione giuridica elaborata ad altro fine.

Il testatore non può che intendere l’azienda destinata al legatario o a un erede per quello che è, cioè come un insieme comprensivo di tutti i rapporti patrimoniali di debito-credito che ad esso fanno capo. Né è concepibile che il significato di una disposizione venga fatto dipendere non dal senso comune delle parole, ma dalla supposizione che a ogni testatore sia nota una sofisticata dottrina giuridica.

È evidente che a un bene o a un servizio acquisito al patrimonio aziendale che non sia stato ancora pagato corrisponde una posizione debitoria e che nel momento, di norma imprevedibile, in cui si apre la successione testamentaria, il complesso viene devoluto con tale consistenza al legatario: è questa, salvo diverse risultanze, la nozione comune di azienda che l’imprenditore assume allorché, tacendo altre specificazioni, ne fa oggetto di legato testamentario.

La dissociazione tra attività e passività aziendali non ha quindi ragione di essere trasferita dalla normativa aziendalistica a quella successoria.

4.1) La destinazione del bene azienda non è voluta dal testatore in forza di un contratto con un acquirente, e il legatario onorato non è equiparabile a quest'ultimo.

Le regole successorie devono trovare applicazione prioritaria e sarebbero negate, ha osservato un'attenta dottrina, se a un'attribuzione a titolo gratuito venisse fatto conseguire un effetto particolarmente gravoso per l'erede onerato del legato, in contrasto con il generale criterio ermeneutico di cui all'art. 1371 c.c.

Ciò pretende invece parte ricorrente, legataria, allorché, in accordo con altra parte della dottrina, chiede che gli eredi, e non il legatario dell'azienda, siano riconosciuti obbligati per i debiti aziendali.

4.1.1) Tali debiti non sono da identificare con i debiti ereditari di cui all'art. 756 c.c., che il legatario "non è tenuto a pagare".

Sono infatti una componente del bene attribuito, che incombe per tale via sul legatario, così come ex art. 668 c.c. se la cosa legata è gravata da una servitù o da altro onere, il peso ne è sopportato dal legatario.

Né si potrebbe comprendere altrimenti un legato delle sole attività aziendali, che non sia stato esplicitato al di là del senso comune del concetto di azienda.

4.2) L'alveo successorio entro cui va letta la vicenda, consente peraltro una "controtutela" per l'onorato, costituita dal disposto dell'art. 671 c.c., che limita la responsabilità del legatario *intra vires*, cioè nei limiti del valore della cosa legata.

La sorte dei debiti aziendali insoddisfatti non può infatti penalizzare oltre i limiti posti da questa norma, che stabilisce un principio generale della disciplina de qua, chi dall'eredità è beneficiato, senza essere successore a titolo universale.

A quest'ultimo riguardo va osservato, in risposta all'ultimo profilo del secondo motivo di ricorso (cfr supra sub 2.2), che era onere di parte ricorrente, per escludere il proprio debito, dedurre e provare che il credito azionato dal professionista era superiore al valore del bene che le era stato destinato.

5) Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese di lite, attesa la sostanziale novità, sia pur allineata con opinioni dottrinali, della soluzione data alla rarissima questione esaminata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

IL COMMENTO

di Giusy Laura De Angelis e Salvatore Uttieri

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento afferma che in caso di legato di azienda la sorte dei debiti aziendali nei rapporti "esterni" con i creditori non deve essere regolata dall'applicazione analogica dell'art. 2560 c.c., ma piuttosto dai principi e dalle regole proprie del diritto successorio. Con la conseguenza che è il legatario il soggetto tenuto al pagamento di tali debiti, quali componenti essenziali del bene legato, ancorché nei limiti del valore dell'azienda medesima ex art. 671 c.c. La Corte di Cassazione in tal modo, intervenendo in una materia in cui scarsi erano i precedenti giurisprudenziali, ribalta l'orientamento maggiormente diffuso in dottrina per far proprie le riflessioni di altra autorevole tesi. La sentenza costituisce altresì l'occasione per verificare l'applicabilità dei principi in essa affermati ad altre fattispecie in cui oggetto del legato è un'*universitas*, quale ad esempio il legato di eredità.

La fattispecie oggetto del giudizio

La fattispecie in esame ha ad oggetto la disposizione con cui il testatore con testamento pubblico del 2 febbraio 2000 lasciava a titolo di legato la sua azienda al nipote.

Deceduto il testatore, nello stesso anno, altro nipote dello stesso chiese e ottenne decreto ingiuntivo per circa 600 milioni di Lire nei confronti del legatario, nuovo titolare dell'impresa individuale, quale compenso per attività professionale di consulenza contabile svolta tra il 1989 e il 2000 a favore dell'azienda appartenuta allo zio.

La controversia in oggetto è stata definita in primo grado, con sentenza del Tribunale di Palermo che accolse l'opposizione a decreto ingiuntivo, osservando che ex art. 756 c.c. il legatario non è tenuto a pagare i debiti dell'eredità e che al caso di specie, pertanto, non trova applicazione neppure l'art. 671 c.c. in considerazione della natura del credito del professionista e in assenza di qualsiasi onere imposto dal testatore.

Il Tribunale di Palermo sostenne (1), altresì, che trattandosi di ditta individuale il debito contratto prima del trasferimento dell'azienda con legato, anche se riferito a tale attività e riconosciuto con

lettere personali, deve essere imputato a colui che l'ha ceduta, ossia al *de cuius* e quindi ai suoi eredi.

Il Giudice di prime cure, inoltre, puntualizzò, che il credito del professionista non rientra tra gli oneri imposti dal testatore, atteso che per tale credito non ricorre né l'inerenza (così è da leggere la parola "inerzia") alla res altrui, né la relazione di garanzia della res medesima con l'aspettativa di soddisfazione del creditore, sicché la corrispondente obbligazione può essere trasmessa al legatario, in luogo dell'erede, soltanto attraverso la previsione di un onere testamentario.

Di diverso avviso, invece, è stata la Corte d'Appello di Palermo (2) che ha condannato l'ingiunto-legatario al pagamento di consistente parte del credito azionato, ritenendo applicabili al legato di azienda le norme di cui agli artt. 2558-2560 c.c., previste per il trasferimento di azienda *inter vivos*, anche alla "successione *mortis causa* a titolo particolare, perché dettate in ragione della stessa natura, complessa e "dinamica" del bene trasferito". In particolare, la Corte d'Appello precisa che sussiste, nel caso in esame, la medesima *ratio* di tutela dei creditori sottostante al disposto dell'art. 2560 c.c., con la conseguenza che il legatario che abbia pagato può comunque rivalersi in via di regresso nei confronti degli eredi, fermo restando che la sua responsabilità è limitata ai debiti risultanti dai libri contabili obbligatori ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c.

Per la Cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo viene proposto dal legatario ricorso alla S.C. sulla base di due motivi.

Con il primo motivo (3) il legatario sostiene che un debito personale del *de cuius*, quale quello azionato dal creditore, è stato indebitamente posto a carico del legatario e non dell'eredità, senza che nel testamento fosse stato previsto un onere a carico del legato. Al riguardo afferma che l'art. 2560 c.c. si limita a regolare i rapporti esterni tra creditore e successore a titolo universale o particolare mentre nulla dice con riferimento alla sorte dei debiti aziendali nei rapporti interni tra eredi e legatario. Ne desume pertanto, che le passività aziendali nei rapporti interni non

possono passare al legatario ai sensi dell'art. 754 c.c.

Con il secondo motivo (4) di ricorso il ricorrente ribadisce che il legatario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari, precisando che il credito spettante al professionista, come quello del caso di specie, non rientra tra gli oneri imposti dal testatore senza che lo stesso sia stato espressamente posto a carico del legatario con una disposizione testamentaria di carattere modale.

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento conferma quanto affermato dalla Corte d'Appello di Palermo ma ritiene che la questione vada decisa concentrando l'attenzione sul fenomeno successorio, senza che vi sia necessità di importare la disciplina dei debiti relativi all'azienda ceduta, (che si fonda sull'accordo traslativo *inter vivos* e che mira alla tutela dei terzi creditori) poiché la destinazione del bene azienda non è voluta dal testatore in forza di un contratto con un acquirente, e il legatario onorato non è equiparabile a quest'ultimo.

Il testatore, infatti, non può che intendere l'azienda destinata al legatario o a un erede per quello che è, cioè come un insieme comprensivo di tutti i rapporti patrimoniali di debito-credito che ad esso fanno capo.

A parere della Corte, quindi, i debiti aziendali non sono da identificare con i debiti ereditari di cui all'art. 756 c.c., che il legatario "non è tenuto a pagare" ma sono infatti una componente del bene attribuito, che incombe per tale via sul legatario, così come *ex art. 668 c.c.* "se la cosa legata è gravata da una servitù o da altro onere, il peso ne è sopportato dal legatario".

L'alveo successorio entro cui va letta la vicenda, consente peraltro una "contro tutela" per l'onorato, costituita dal disposto dell'art. 671 c.c., che limita la responsabilità del legatario *intra vires*, cioè nei limiti del valore della cosa legata. La sorte dei debiti aziendali insoddisfatti non può infatti penalizzare oltre i limiti posti da questa norma, che stabilisce un principio generale della disciplina *de qua*, chi dall'eredità è beneficiato senza essere successore a titolo universale.

(1) Sul punto il Tribunale di Palermo invoca la sentenza della Cass. 16 dicembre 1981, n. 6674.

(2) Con sent. 30 dicembre 2009, notificata il 26 gennaio 2010.

(3) Con tale motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2558-2560 c.c. con riferimento all'art. 756 c.c. e insufficiente motivazione.

(4) Con tale motivo di ricorso si denuncia omessa e/o insufficiente motivazione per la mancata applicazione dell'art. 756 c.c. con riferimento all'art. 752 c.c.

Le posizioni della giurisprudenza e della dottrina sulla sorte dei debiti in caso di successione a causa di morte nell'azienda

La sentenza in commento rappresenta l'occasione per esaminare la questione della sorte dei debiti relativi ad un'azienda che costituisca oggetto di successione a causa di morte o a titolo universale, soffermandosi anche sull'ipotesi di assegnazione a seguito di divisione del testatore, o a titolo particolare mediante legato.

In merito si rileva come su tale fattispecie, mentre esiste un certo approfondimento dottrinale (5) caratterizzato da una diversità di opinioni, decisamente scarsa è la giurisprudenza (6) che se ne è occupata, pur rappresentando il tema della sorte del complesso aziendale alla morte dell'imprenditore, e in particolare dei rapporti giuridici che ad esso sono connessi, un argomento di particolare rilevanza non solo teorica ma anche pratica. La problematica si connota per una complessità originata da due principali fattori, in primo luogo la mancanza di una normativa specifica dedicata alla trasmissione dell'azienda a causa di morte e in secondo luogo il difficile coordinamento fra le diverse esigenze dei soggetti interessati a tale vicenda; il pensiero va in particolare alle esigenze di tutela di diverse categorie come i creditori dell'impresa, i creditori personali del *de cuius*, degli eredi e infine dei successori a titolo particolare.

Si preferisce pertanto per favorire una migliore comprensione delle numerose questioni dapprima ricostruire le diverse posizioni della dottrina e della esigua giurisprudenza, per poi procedere ad esaminare quanto affermato dalla sentenza in commento che, come si vedrà, da un certo punto di vista rappresenta una rottura rispetto all'orientamento che sembrava affermarsi in materia.

L'analisi della vicenda successoria *mortis causa* avente ad oggetto un'azienda pone la necessità di coordinare la particolare natura, oltre che disciplina, del bene azienda con le regole del diritto successorio. Come già

accennato, la prima questione che si presenta, in assenza di una normativa specifica, concerne l'individuazione dei limiti e delle modalità per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 2555 e ss. del codice civile, dettate esclusivamente con riguardo alla circolazione dell'azienda con atti *inter vivos*, anche al trasferimento a causa di morte della stessa.

Partendo ab origine da un'analisi del legato di azienda, nel prosieguo del presente commento il focus di analisi sarà costituito in particolare dalla disciplina inerente la sorte dei debiti aziendali, tralasciando le posizioni espresse dalla dottrina e dalla giurisprudenza in ordine all'applicabilità delle altre disposizioni relative alla circolazione *inter vivos* (7). La dottrina che maggiormente si è occupata della questione (8) opportunamente distingue l'analisi della sorte dei debiti aziendali nei rapporti tra eredi e legatario di azienda (cc.dd. rapporti interni) da quella inerente la sorte dei debiti aziendali nei rapporti tra creditori da un lato e legatario ed eredi dall'altro (cc.dd. rapporti esterni).

Esaminare la questione della sorte dei debiti aziendali nei rapporti interni significa essenzialmente individuare il soggetto su cui gravi in definitiva il peso economico oltre che giuridico degli stessi. In particolare, nessun problema sorge nel caso in cui il testatore abbia disposto circa la sorte dei debiti aziendali, prevedendo espressamente mediante specifiche disposizioni testamentarie chi debba sopportare il peso dei debiti; da qui, come sottolineato dalla dottrina (9), la fondamentale importanza di una chiara e precisa redazione delle clausole testamentarie e dunque del ruolo del notaio chiamato a tradurre in termini giuridici la volontà del *de cuius*.

In assenza, invece, di espresse disposizioni testamentarie l'individuazione di chi fra gli eredi o il legatario debba farsi carico dei debiti dell'azienda legata risente dei vari orientamenti esistenti in dottrina e giurisprudenza circa la natura giuridica dell'azienda. Una prima distinzione si ha tra una concezione atomistica

(5) Cfr. G. Capozzi, *Successioni e Donazioni*, III ed. interamente rivista ed aggiornata a cura di Annamaria Ferrucci e Carmine Ferrentino, II, Milano, 1214-1222; C. Ferrentino - A. Ferrucci, *Dell'azienda*, seconda edizione, Milano, 393-411; Mettieri, *I debiti aziendali e le disposizioni di ultima volontà*, Relazione al Convegno di studi "Azienda e impresa, individuale e collettiva, nella successione *mortis causa*, problemi di diritto civile e tributario", in *Nuovi quaderni di Vita Notarile*, 2, 5 ss.; Di Lorenzo, *il legato di azienda*, in *Fam. Pers. e Success.*, 2011, 446 ss. Satta, *Legato di azienda e accettazione di eredità con beneficio di inventario*, in *Foro it.*, 1955, I, 290 ss.; Brunelli, *Dei Legati*, in Brunelli - Zappulli, *Il libro delle successioni e delle donazioni*, 330.

(6) Cfr. per tutte Cass. 23 febbraio 1948, n. 284, in *Foro it.*, 1948, I, 1130 e in *Giur. compl. cass. civ.*, 1949, I, 261, con nota di De

Martini, *Trasferimento di azienda e successione nei debiti*; App. Palermo 17 gennaio 1958, in *Foro pad.*, 1959, 1142; Cass. 22 marzo 1980, n. 1939.

(7) La dottrina e la giurisprudenza hanno discusso in particolare dell'applicabilità alla successione a causa di morte dell'azienda degli artt. 2556 c.c., con riferimento alla forma e alla pubblicità, dell'art. 2557 c.c., in ordine al divieto di concorrenza, dell'art. 2558 c.c., in ordine alla successione nei contratti, dell'art. 2559 c.c., in ordine ai crediti. Per un'analisi dettagliata di tali questioni cfr. G. Capozzi, *op. cit.*, 1214-1217; C. Ferrentino - A. Ferrucci, *op. cit.*, 394-398.

(8) G. Capozzi, *op. cit.*

(9) Tradii, *Legato di azienda*, in questa *Rivista*, 1999, 259.

dell'azienda e una concezione della stessa come *universitas*.

Secondo la teoria atomistica (10), l'azienda costituisce una pluralità di beni distinti non collegati tra loro materialmente ma solo funzionalmente. Ne consegue che in caso di legato di azienda il passaggio dei debiti non avviene automaticamente ma solo in virtù di una espressa previsione del testatore in tal senso.

Nell'ambito della concezione dell'azienda come *universitas*, invece, vi è chi distingue tra *universitas facti* e *universitas iuris*. In particolare, se si accoglie la tesi prevalente in dottrina (c.d. teoria dell'*universitas facti*) (11), secondo la quale l'azienda comprende solo beni materiali e immateriali e non anche i contratti, i crediti e i debiti, la conseguenza è di escludere che nei rapporti interni tra eredi dell'imprenditore e legatario d'azienda i debiti aziendali passino al legatario. Ciò in quanto i debiti non possono certo essere considerati beni e quindi, non possono far parte dell'*universitas* aziendale.

Pertanto, in ossequio alla disciplina successoria, gli eredi risponderanno dei debiti aziendali, in proporzione alle quote ereditarie e ne risponderanno *intra vires* o *ultra vires* a seconda che abbiano accettato o meno l'eredità con beneficio di inventario (12). Resta salva la possibilità per il testatore di derogare a tale meccanismo attraverso l'apposizione di un onere in capo al legatario avente ad oggetto il pagamento dei debiti già sorti nell'esercizio dell'attività di impresa anteriormente alla successione. In questo caso l'obbligo del pagamento dei debiti per il legatario incontrerebbe solo il limite previsto dall'art. 671 c.c. che stabilisce che il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto solo entro i limiti del valore della cosa legata.

Se invece si accoglie la tesi (13), prevalente in giurisprudenza, che configura l'azienda come un complesso comprensivo oltre che di beni materiali o immateriali anche di rapporti giuridici attivi e passivi, quali contratti, crediti e debiti, (cd. *universitas iuris*), il peso economico e giuridico dei debiti aziendali, anche in assenza di un'espressa disposizione testamentaria, graverà sul legatario. Secondo tale ricostruzione, infatti, nei rapporti tra legatario ed eredi si realizza un accolto cumulativo interno *ex lege*, in virtù del quale i debiti passano automaticamente al legatario al momento dell'apertura della successione (ossia quando si verifica l'acquisto dell'azienda legata da parte dell'onorato) (14).

In altri termini secondo tale tesi il legatario subentrerebbe nell'intera complessa situazione giuridica che caratterizza l'azienda, comprese le eventuali relative passività che costituiscono, unitamente agli elementi attivi, parte integrante dell'oggetto del lascito testamentario. Lo stesso legatario risponderebbe di tali passività solo nei limiti dell'art. 671 c.c., ossia non oltre il valore dell'azienda legata; ciò in quanto affermare una responsabilità del legatario anche oltre il valore dell'azienda costituirebbe una rilevante e probabilmente ingiustificata deroga ai principi di diritto successorio, tale da configurare un legato cd. passivo (fonte, cioè, di danno economico e patrimoniale per il destinatario). Tale tesi è a parer di chi scrive, e della stessa sentenza in commento, maggiormente rispondente alla volontà del *de cuius* che predispone un legato di azienda. Nella volontà dello stesso vi è, infatti, una concezione economica di azienda

(10) Cfr. in particolare Auletta, *Dell'azienda*, in *Comm. Cod. civ.* a cura di Scialoja - Branca, Libro V, sub artt. 2555-2601, Bologna - Roma, 1956; Colombo *L'azienda*, in *Trattato di diritto commerciale e pubblico dell'economia*, diretto da Galgano, 3, Padova, 1979, 19.

(11) Cfr. Graziani, *L'impresa e l'imprenditore*, cit., 85; Colombo, *L'azienda*, cit., 12 ss.; Campobasso, *Diritto commerciale*, 1, *Diritto dell'impresa*, cit., 143 ss.; Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit.; Cottino, *Diritto commerciale. L'imprenditore*, cit., 218 ss.; Ferri, *Manuale di diritto commerciale*, cit., 222 ss.; in giurisprudenza per tutte cfr. Cass. 22 marzo 1980, n. 1939 e Cass. 23 febbraio 1948, n. 284.

(12) Così Cass. 2 agosto 1969, n. 2920, in *Foro it.*, 1969, I, 2404 e Cass. 23 febbraio 1948, n. 284, in *Mass. Foro it.*, 1948, 61, di quest'ultima pronuncia si riporta la massima, poiché è illuminante della posizione della giurisprudenza sul punto: "Nella trasmissione unitaria di azienda commerciabile od industriale, per effetto di disposizione di ultima volontà contenente istituzione di legato, senza alcuna menzione delle passività inerenti all'esercizio dell'azienda stessa, queste non devono ritenersi come automaticamente ed *ope legis* trasmesse al legatario, in dipendenza della sola avvenuta cessione del complesso aziendale, potendo anche far

carico agli eredi, senza che vengono alterate la nozione concettuale dell'azienda, la sua struttura economica, la sua giuridica configurazione di *universitas facti* anziché *iuris* e la sua funzionalità. Per il passaggio di tali passività, nelle cessioni di azienda per atto tra vivi, è indispensabile apposita pattuizione con adesione dei creditori e nelle cessioni per atti *mortis causa*, a titolo di legato, è necessaria la volontà del testatore, desumibile dal contenuto della scheda testamentaria e da tutti gli altri elementi del giudizio".

(13) In dottrina v. Vivante, *Trattato di diritto commerciale*, III, Milano, 1935, 843 ss.; Auletta, *Azienda*, cit.; Santoro - Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., 71; Genovese, *Il passaggio generazionale dell'impresa: la donazione di azienda e di partecipazioni sociali*, cit., 718 ss.; in giurisprudenza, v. Cass. 5 ottobre 1957, n. 3613; Cass. 29 agosto 1963, n. 2391; Cass. 11 agosto 1990, n. 8219; Cass. 30 settembre 2002, n. 10761.

(14) In questo senso: Messineo, *Manuale di diritto civile e commerciale*, 1957, III, 365; in giurisprudenza: App. Milano 10 maggio 1947, in *Foro Pad.*, 1947, I, 522, in cui si fa accenno ad una concezione "spiritualistica" dell'azienda, quale organizzazione comprensiva, oltre che dei beni anche di tutti i rapporti e App. Milano 8 aprile 1959, cit.

volta a trasferire al beneficiario l'intero complesso aziendale (15).

Un cenno merita infine quella posizione dottrinale che, pur considerando l'azienda una "*universitas rerum*", arriva a concludere che i debiti passino al legatario non come elementi dell'azienda stessa, ma quali rapporti accessori, una sorte di obbligazioni *propter rem*, le quali "si trasferiscono naturalmente con il bene cui aderiscono" (16).

In merito invece, alla questione di chi tra erede o legatario debba rispondere dei debiti aziendali nei confronti dei creditori, le posizioni in dottrina e in giurisprudenza si dividono tra quelle che ritengono applicabile (17) analogicamente al legato di azienda la disciplina dell'art. 2560 c.c. (18) e quelle che escludono tale applicazione analogica al trasferimento *mortis causa* dell'azienda (19).

Secondo la prima tesi, in caso di azienda commerciale, obbligata a tenere le scritture contabili, dei debiti che risultano dalle stesse rispondono oltre agli eredi anche il legatario, in virtù di una sorte di accollo cumulativo esterno *ex lege*. In altri termini il legatario di azienda è sempre responsabile per tali debiti verso i terzi creditori dell'azienda unitamente agli eredi, con la conseguenza che se richiesto del pagamento è tenuto ad effettuare lo stesso. A seconda della tesi cui si aderisce in ordine alla disciplina dei rapporti interni, il legatario che ha pagato avrà diritto ad agire in regresso nei confronti degli eredi, in caso si aderisca alla tesi dell'*universitas facti* o alla concezione atomistica, non potrà farlo se si aderisce alla tesi

dell'*universitas iuris* (20). Viceversa, nell'ipotesi di azienda non commerciale, e quindi non obbligata alla tenuta delle scritture contabili, sono solo gli eredi a rispondere nei confronti dei creditori per i debiti aziendali contratti anteriormente all'apertura della successione.

La dottrina che nega l'applicazione analogica dell'art. 2560 c.c. al legato d'azienda muove, invece, dal rilievo secondo cui in caso di trasferimento *mortis causa* non sussiste la *ratio legis* che ne giustifica l'applicazione in caso di trasferimento per atto tra vivi. In tale ipotesi, la responsabilità congiunta prevista dalla norma in esame si giustifica per la circostanza che l'acquirente dell'azienda possa essere titolare di un patrimonio di consistenza inferiore rispetto a quello dell'alienante, e quindi comportare una diminuzione della garanzia dei creditori aziendali. Secondo tale tesi, al contrario, nella successione a causa di morte l'azienda si trasferisce insieme con tutto il patrimonio del *de cuius*, con la conseguenza che i creditori aziendali non vedono modificata la loro garanzia patrimoniale potendo sempre e comunque soddisfarsi sull'intero patrimonio ereditario e, eventualmente, chiedere la separazione dei beni ai sensi dell'art. 512 c.c. per evitare il concorso dei creditori personali dell'erede o del legatario. Ulteriore conferma di ciò si ricava dalla legislazione tributaria (21); se infatti, i debiti ereditari fossero a carico dell'erede il legatario pagherebbe l'imposta sul valore dell'attivo netto, conseguendo di fatto un valore pari all'attivo lordo. Né questa disparità potrebbe essere sanata con un

(15) Cfr. C. Ferrentino - A. Ferrucci, *op. cit.*, secondo cui: "La tesi del passaggio automatico dei debiti aziendali al legatario di azienda sia pure nei limiti dell'art. 671 cod. civ., pare rispondere meglio a quella che è la reale volontà del testatore, nel caso in cui egli si limiti a disporre della sua azienda con legato, senza nulla precisare circa i debiti della stessa poiché il testatore ha in genere una concezione più economica che giuridica dell'azienda. L'azienda per l'imprenditore è una unità economica, in cui i beni e i rapporti giuridici sono intimamente connessi, il cui valore è dato dalla differenza tra l'attivo e il passivo. Quindi, quando egli ne dispone in maniera generica, è legittimo presumere, di norma, che egli intenda disporre di ogni bene o rapporto giuridico che la riguarda, destinando al legatario tutti i vantaggi e gli svantaggi connessi all'azienda. In ogni caso i dubbi fortissimi che vi sono circa la sorte dei debiti aziendali in caso di legato di azienda, inducono a ritenere quanto meno opportuno che il testatore, nel formulare un legato di azienda, si preoccupi di indicare espressamente qual sia la sorte dei debiti aziendali, si da evitare ogni dubbio al riguardo al momento dell'apertura della successione. In particolare, ciò vale a maggior ragione nel caso di testamento pubblico: è compito del notaio, in questo caso, richiamare l'attenzione del testatore sul problema, inducendolo a manifestare espressamente la sua volontà sulla sorte dei debiti aziendali e traducendo questa volontà in adeguate forme giuridiche".

(16) Ferrara, *La teoria giuridica dell'azienda*, Firenze, 1945, 375.

(17) Cfr. per tutti Auletta, *op. cit.*, 16 ss.

(18) Art. 2560 c.c. rubricato *Debiti relativi all'azienda ceduta*, dispone al comma 1: "L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti

all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito;" al comma 2: "Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori."

(19) Mettieri, *op. cit.*

(20) La dottrina sottolinea altresì che tale regime giuridico non è derogabile, perché esso coinvolge interessi (quelli dei terzi) che non sono nella disponibilità delle parti coinvolte nel negozio con il quale si dispone il trasferimento dell'azienda. Per conseguenza è da escludere che il testatore possa ad esempio, in caso di impresa commerciale, liberare il legatario dalla responsabilità verso i terzi per i debiti aziendali, derivante dall'applicazione dell'art. 2560, comma 2, c.c. Cfr. C. Ferrentino - A. Ferrucci, *op. cit.*

(21) Cfr. art. 15, comma 1, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta delle successioni e donazioni: "La base imponibile, relativamente alle aziende comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che le compongono, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'art. 12, al netto delle passività risultanti a norma degli artt. da 21 a 23. Se il defunto era obbligato alla redazione dell'inventario di cui all'art. 2217 c.c., si ha riguardo alle attività e alle passività indicate nell'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti successivamente intervenuti e dell'avviamento".

rimborso dell'imposta del legatario all'erede, perché l'ammontare del tributo dipende dal valore di tutti i beni assegnati ad ogni successore e dal grado di parentela di questi con il *de cuius*.

Alla luce di queste considerazioni, secondo tale tesi, in assenza di una diversa previsione da parte del testatore, non applicandosi analogicamente l'art. 2560 c.c., nei confronti dei creditori aziendali il legatario risponderà di tutti i debiti inerenti all'azienda legata anche se relativi ad un'azienda non commerciale o non risultante da libri contabili obbligatori. In applicazione delle regole proprie di diritto successorio il legatario, tuttavia, risponderà di tali debiti entro i limiti del valore dell'azienda legata, mentre per l'eccedenza ne risponderanno gli eredi in base ai criteri di ripartizione dei debiti ereditari previsti dall'art. 752 c.c.

Le medesime questioni fin qui esaminate si pongono allorché l'azienda sia oggetto di successione *mortis causa* a titolo universale ed in particolare venga assegnata ad un singolo erede in sede di divisione del testatore ex art. 734 c.c. In tal caso la tesi decisamente prevalente in dottrina (22) e in giurisprudenza è nel senso che tale fattispecie debba essere regolata dalla normativa successoria che prevale sulla disciplina dettata dal codice civile per la circolazione *inter vivos* dell'azienda. Pertanto in caso di successione a titolo universale sia legittima che testamentaria, senza una specifica assegnazione dell'azienda ad uno degli eredi, non vi è dubbio che gli stessi subentreranno nell'intero complesso aziendale, ivi compresi i contratti aziendali i crediti e i debiti secondo le regole successorie. Nel caso invece di assegnazione dell'azienda ad uno degli eredi mediante divisione del testatore, la dottrina che si è occupata del tema, al pari che nel legato di azienda, tende a distinguere la disciplina dei debiti nei rapporti interni (rapporti tra eredi e assegnatario dell'azienda ex art. 734 c.c.), dalla disciplina degli stessi nei rapporti esterni (tra i creditori da un lato e l'assegnatario ex art. 734 c.c. e gli eredi dall'altro). Con riferimento ai rapporti esterni è prevalente la tesi secondo cui dei debiti aziendali nei confronti dei terzi rispondano tutti gli eredi ai sensi degli artt. 752 ss. c.c., ivi compreso l'assegnatario dell'azienda, ciascuno proporzionalmente alla propria quota di eredità. Più controversa, anche in tale fattispecie, è la questione della individuazione del soggetto su cui debba in definitiva gravare il peso economico oltre che giuridico dei debiti inerenti

all'azienda assegnata, ed in particolare se tale peso debba essere sopportato dal solo assegnatario ex art. 734 c.c. o anche dagli altri eredi non assegnatari. La soluzione di tale questione secondo la dottrina prevalente dipende anche in questo caso, come per il legato d'azienda, dalla natura giuridica dell'azienda. Pertanto, accogliendo la tesi dell'*universitas facti* o anche la concezione atomistica dell'azienda nel senso sopra riportato si deve ritenere che i debiti aziendali non passino automaticamente all'assegnatario, ma restino in capo a tutti gli eredi. Di conseguenza, qualora i creditori aziendali chiedano il pagamento al coerede assegnatario, questi, in assenza di una diversa volontà del testatore, potrà, dopo aver pagato, agire in regresso nei confronti dei coeredi in proporzione alle quote di cui ciascuno di essi è titolare.

Viceversa, aderendo alla tesi prevalente in giurisprudenza che ricostruisce l'azienda come *universitas iuris*, i debiti aziendali, in quanto componenti del bene azienda assegnato ex art. 734 c.c. non possono che gravare sul coerede assegnatario. Qualora pertanto i creditori aziendali dovessero chiedere il pagamento anche ai coeredi non assegnatari, questi potranno agire in regresso nei confronti del coerede assegnatario. Tale tesi del resto sembra essere quella maggiormente vicina alle intenzioni del testatore visto che la volontà di assegnare ad uno dei dividendi l'azienda non può che contemplare l'assegnazione non solo dell'attivo patrimoniale ma anche di tutte le passività che afferiscono al complesso aziendale e che contribuiscono a determinarne il c.d. valore netto.

Indipendentemente dalla tesi a cui si aderisce resta salva la possibilità per il testatore di prevedere che dei debiti aziendali rispondano tutti gli eredi anche nei rapporti interni sfruttando la deroga prevista dall'art. 752 c.c. (23).

La sentenza e l'applicabilità dei principi affermati ad altre ipotesi di disposizioni mortis causa aventi ad oggetto universalità

Nella sentenza in commento si discorre del tema della sorte dei debiti inerenti l'azienda oggetto di legato e in particolare dell'applicabilità dell'art. 2560 c.c. ai rapporti tra creditori aziendali da un lato ed eredi e legatario dall'altro lato.

Come precedentemente anticipato, la sentenza interviene in un ambito in cui rari sono i precedenti giurisprudenziali, andando, come si vedrà, ad

(22) In questo senso Ferrara, *op. cit.*; Colombo, *op. cit.*; Cottino, *op. cit.*

(23) Cfr. art. 752 c.c.: "I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto."

affermare un principio che rappresenta un'inversione di rotta anche rispetto alle posizioni ampiamente prevalenti in dottrina di cui si è precedentemente dato conto.

La Suprema Corte, infatti, riprendendo un'interpretazione sempre più diffusa anche in altri ambiti (24), afferma che anche la questione in esame debba essere decisa applicando le regole proprie del diritto successorio, senza dunque procedere ad un'applicazione analogica di norme dettate per disciplinare il fenomeno della circolazione *inter vivos* dell'azienda.

Nel caso di specie la Corte di Cassazione esclude l'applicazione dell'art. 2560 c.c. all'ipotesi in cui l'azienda abbia formato oggetto di disposizione *mortis causa*. Ciò in quanto la disciplina dei debiti relativi all'azienda ceduta, dettata dalla norma in esame, si fonda su di un accordo traslativo *inter vivos* e ha una *ratio* che mira alla tutela dei terzi creditori aziendali, elementi non rinvenibili nel caso di trasferimento *mortis causa*.

Inoltre, nella sentenza in esame la S.C., molto significativamente a parere di chi scrive, sottolinea altresì la prevalenza della volontà del testatore, principale elemento della interpretazione del negozio testamentario, su qualsiasi ricostruzione che prescinderebbe da tale volontà. La Cassazione precisa, infatti, che il tema della sorte dei debiti dell'azienda oggetto di legato non può essere affrontato e risolto basandosi sulla concezione giuridica dell'azienda elaborata ad altri fini. Il testatore concepisce l'azienda in senso puramente economico, ossia come un complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa comprensivo di rapporti giuridici attivi e passivi che ad esso fanno capo; egli infatti non è un giurista consapevole della natura giuridica dell'azienda e della distinzione tra *universitas facti* ed *universitas iuris*. Lo stesso intende l'azienda in una concezione non giuridica e, diversamente opinando, si verrebbe a far dipendere il significato di una disposizione non da un'interpretazione

letterale delle parole ma dalla circostanza che al *de cuius* sia nota una determinata dottrina giuridica.

Alla luce di ciò, il testatore nel momento in cui predispone un legato di azienda o procede ad un'assegnazione della stessa ex art. 734 c.c., vuole attribuire al beneficiario della disposizione l'intero complesso aziendale, comprensivo anche di tutti i debiti ad esso inerenti (25). Non è, infatti, immaginabile, in assenza di una specifica volontà in tal senso, separare gli elementi attivi dell'azienda da quelli passivi, ritenendo che i primi siano di spettanza del beneficiario della disposizione testamentaria e i secondi restino in capo agli eredi.

In virtù del ragionamento svolto, la S.C. fissa il principio di diritto secondo cui i debiti dell'azienda oggetto di successione *mortis causa* non possono essere identificati con i debiti ereditari in quanto essi rappresentano una componente inscindibile del bene attribuito.

Tale affermazione ha una duplice conseguenza: in primo luogo la circostanza che il legatario non può essere esonerato dalla responsabilità per gli stessi ai sensi dell'art. 756 c.c. (26); in secondo luogo che il legatario ne risponderà come qualsiasi onere o peso gravante sulla cosa legata ai sensi dell'art. 668 c.c. (27). È questa, infatti, la norma di diritto successorio individuata per disciplinare l'ipotesi in esame. La soluzione della questione in esame comporta, tuttavia, che la responsabilità del legatario di azienda per i debiti aziendali debba avere come "contro tutela" l'applicazione del disposto dell'art. 671 c.c. (28); con la conclusione che il legatario risponde sì di tali debiti ma nei limiti del valore della cosa legata.

Alla luce della sentenza in esame viene affermato dunque che in caso di legato d'azienda il peso dei debiti aziendali, quali componenti del bene attribuito, grava sul beneficiario della disposizione testamentaria sia nei rapporti esterni verso i creditori sia

(24) Si pensi alle conclusioni a cui perviene autorevole dottrina circa l'applicabilità dell'art. 1379 c.c., riguardante il divieto di alienazione, al negozio testamentario. Tale tesi nega che tale norma possa trovare, in virtù del richiamo di cui all'art. 1324 c.c., una applicazione diretta o analogica al fenomeno della imposizione di un divieto di alienazione testamentario. Infatti l'atto *mortis causa* deve essere sottratto alla normativa generale sul contratto, essendo l'autonomia testamentaria svincolata dall'autonomia contrattuale in quanto dotata di proprie regole. Cfr. Bonilini, *Il testamento. Lineamenti*, Padova, 10 ss.

(25) Nella sentenza in esame infatti la Corte sottolinea come: "È evidente che a un bene o a un servizio acquisito al patrimonio aziendale che non sia stato ancora pagato corrisponde una posizione debitoria e che nel momento, di norma imprevedibile, in cui si apre la successione testamentaria, il complesso viene devoluto con tale consistenza al legatario: è questa, salvo diverse

risultanze, la nozione comune di azienda che l'imprenditore assume allorché, tacendo altre specificazioni, ne fa oggetto di legato testamentario."

(26) Cfr. art. 756 c.c.: "Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e l'esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi."

(27) Cfr. art. 668, comma 1, c.c.: "Se la cosa legata è gravata da una servitù, da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria il peso ne è sopportato dal legatario."

(28) Cfr. art. 671 c.c.: "Il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata."

nei rapporti interni con gli eredi. Qualora tuttavia, il valore netto dell'azienda legata sia negativo il legatario non potrà che risponderne entro i limiti delle attività, mentre dei debiti ulteriori, e solo di essi, ne risponderanno gli eredi, ciascuno in proporzione alla propria quota di eredità ai sensi dell'art. 752 c.c. ed in particolare, *intra vires hereditatis* o *ultra vires hereditatis* a seconda che abbiano o meno accettato con beneficio d'inventario (29). Diretta conseguenza dell'inapplicabilità dell'art. 2560 c.c. è la responsabilità del legatario per tutti i debiti inerenti l'azienda a lui attribuita, e non soltanto di quelli risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, così come la sussistenza di tale responsabilità indipendentemente dalla natura commerciale o meno dell'azienda.

A parere di chi scrive diverse sembrano essere le innovazioni che la Corte di Cassazione apporta alla tematica in esame con la sentenza in commento. Oltre, infatti, alla riconduzione della stessa nell'ambito delle regole proprie del diritto delle successioni, rappresenta una novità sia la qualificazione dei debiti inerenti l'azienda oggetto di successione *mortis causa* quali debiti non ereditari sia un'interpretazione dell'art. 668 c.c. diversa da quella normalmente seguita dalla dottrina prevalente.

Secondo gli autori (30) che maggiormente si sono occupati dell'esame di tale norma, infatti, la stessa configura un'ipotesi di accollo legale interno in quanto la successione a causa di morte non può mai pregiudicare la posizione giuridica dei creditori ereditari, i quali potranno sempre agire per il pagamento nei confronti degli eredi. La norma citata dunque è per tale tesi da intendersi nel senso che gli eredi richiesti del pagamento dell'onere imposto al legatario sono comunque tenuti ad adempiere salvo agire in regresso nei confronti del legatario.

Con la sentenza in esame, invece, sembra che l'art. 668 c.c. venga utilizzato dalla Corte di Cassazione per sancire la responsabilità diretta del legatario nei confronti dei creditori aziendali (31), fatta salva la facoltà di questi ultimi di agire nei confronti degli

eredi qualora il valore dei debiti aziendali superi quello delle attività.

Delle affermazioni della sentenza in commento sembrano condivisibili soprattutto quelle secondo cui i debiti aziendali rappresentano una componente inscindibile dal bene azienda attribuito e che la sorte degli stessi nella vicenda successoria non può che essere disciplinata dalle regole proprie del diritto delle successioni.

Maggiore approfondimento poteva forse essere dedicato alle ragioni dell'applicazione della "contro tutela" rappresentata dalla limitazione della responsabilità del legatario al valore attivo dell'azienda legata ai sensi dell'art. 671 c.c. Se, infatti, i debiti aziendali rappresentano una componente inscindibile del bene legato, perché tale è la volontà del testatore, si potrebbe anche dubitare dell'applicazione di tale norma che fa riferimento in realtà all'obbligo del legatario di adempiere gli oneri o i legati a lui imposti. In altri termini la norma trova applicazione in ipotesi in cui il testatore predispone a carico del legatario l'adempimento di obblighi o pone "pesi" che non costituiscono componenti del bene legato ma anzi elementi esterni e diversi dallo stesso. Ritenere non applicabile l'art. 671 c.c. avrebbe ovviamente come conseguenza che dei debiti aziendali debba rispondere esclusivamente il legatario (32). In realtà a parere di chi scrive, pur ritenendo suggestiva tale ricostruzione, è da preferire la tesi di chi sostiene (33) che la mancata applicazione dell'art. 671 c.c. finirebbe per alterare la natura di successore a titolo particolare del legatario, "trasformandolo" in successore a titolo universale; senza considerare che il legato di azienda finirebbe per prestarsi ad un uso distorto volto a pregiudicare la posizione di quei creditori rimasti insoddisfatti una volta esaurita la liquidazione degli elementi attivi dell'azienda.

In assenza di una normativa specifica si è perciò convinti che l'interpretazione e la soluzione di una

(29) L'art. 490, comma 1, n. 2), c.c. nel delineare uno degli effetti dell'accettazione con beneficio di inventario stabilisce che in tal caso: "l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti". L'interpretazione prevalente di tale norma è nel senso che l'erede beneficiario non solo risponde dei debiti ereditari e dei legati non oltre il valore dei beni a lui pervenuti, ma ne risponde altresì esclusivamente *cum viribus hereditatis*, valer a dire pagando solo con i beni ereditari e non anche con i beni propri, sia pur fino alla concorrenza del valore dei beni ereditari. Cfr. G. Capozzi, *op. cit.*, 289-290.

(30) Cfr. Cicala, *Accollo*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, 285; Rescigno, *Studi sull'accollo*, Milano, 1958, 262.

(31) La Corte di Cassazione, infatti, conferma la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva rigettato l'opposizione

proposta dal legatario contro il decreto ingiuntivo richiesto dal creditore dell'azienda, condannandolo al pagamento del credito.

(32) Tale conseguenza tra l'altro non sarebbe neanche in contraddizione con la natura del legato. È prevalente la tesi secondo cui non necessariamente il legato deve essere sorretto da uno spirito di liberalità tale da apportare un vantaggio patrimoniale al legatario. Secondo tale tesi, infatti, se normalmente il legato è fatto per far conseguire al beneficiario un vantaggio patrimoniale, esso è comunque valido anche quando viene fatto con l'esclusiva finalità di far sì che il legatario adempia un altro legato ovvero un onere a lui imposto e senza che dopo tale adempimento resti allo stesso alcun vantaggio economico. Cfr. per tutti Gangi, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, II, Milano, 31.

(33) Metitieri, *op. cit.*, 14.

fattispecie successoria concreta vada ricercata procedendo dapprima ad un'applicazione analogica delle norme e dei principi generali appartenenti allo stesso "microsistema" di diritto successorio, e solo di fronte ad un risultato negativo colmare la lacuna con l'applicazione analogica di norme dettate in un diverso ambito qualora compatibili.

Ragioni di coerenza sistematica impongono pertanto di ritenere che le conclusioni a cui giunge la sentenza in commento vadano applicate anche all'ipotesi in cui il testatore decida di assegnare l'azienda ad uno dei coeredi ai sensi dell'art. 734 c.c. In tal caso il peso dei debiti aziendali graverà sull'erede assegnatario che ne risponderà anche con il suo patrimonio personale ove accetti l'eredità puramente e semplicemente, mentre ne risponderà solo nei limiti di quanto assegnato ove accetti l'eredità con beneficio d'inventario. In tale ultimo caso, nell'ipotesi in cui l'azienda presentasse un valore negativo, la responsabilità non potrà che gravare anche sugli altri eredi secondo le regole generali di cui all'art. 752 c. c., non potendosi comunque pregiudicare la posizione dei creditori.

Allo stesso modo ci sembra logico sostenere che quanto affermato dalla S.C. in relazione all'inapplicabilità dell'art. 2560 c.c. debba valere anche con riferimento alle altre norme che disciplinano la circolazione *inter vivos* dell'azienda, quali quelle relative al divieto di concorrenza e al trasferimento dei contratti e dei crediti aziendali. In particolare, alla luce di quanto detto, per i contratti e i crediti aziendali non si applicherà la disciplina prevista rispettivamente dagli artt. 2558 (34) e 2559 (35) c.c., ma non vi è dubbio che tali elementi si trasferiranno al beneficiario della disposizione testamentaria come componenti del bene azienda. Relativamente al divieto di concorrenza, invece, non trovando applicazione la disciplina prevista dall'art. 2557 c.c. (36), l'unico modo per prevedere un tale divieto in capo agli

eredi sarà quello di un'espressa volontà da parte del testatore mediante la predisposizione di una disposizione in favore del beneficiario dell'azienda (37).

La sentenza in commento inoltre è l'occasione per verificare se sia possibile estendere il ragionamento della S.C. anche ad altre ipotesi di legato aventi ad oggetto "*universitas*" come ad esempio quello di eredità (38).

Anche in tal caso è dubbio, infatti, in assenza di un'espressa volontà del testatore, se i debiti continui a gravare sullo stesso e quindi sul suo erede, o se invece gravino sul legatario. In mancanza di una norma specifica la dottrina prevalente ha sostenuto (39) l'applicabilità per analogia e nei limiti della compatibilità, di ciò che il legislatore ha previsto in tema di vendita di eredità e, precisamente, la normativa contenuta negli artt. 1545-1546 c.c. (40). Di conseguenza l'applicazione dell'art. 1546 c.c. al legato di eredità comporta, per tale tesi, che nei rapporti esterni, ossia nei rapporti tra i creditori da un lato ed eredi e legatario dall'altro, dei debiti dell'eredità trasferita rispondano in solido sia l'erede testatore, e dunque i suoi eredi, sia il legatario. Nei rapporti interni, tra eredi e legatario, invece, troverà applicazione l'art. 1545 c.c. con la conseguenza che qualora gli eredi abbiano provveduto al pagamento dei debiti dell'eredità legata, il legatario sarà tenuto a rimborsarli evidentemente nei limiti del valore attivo di quanto ricevuto.

Dalla sentenza della Corte di Cassazione in esame è possibile tuttavia, trarre un principio guida e ritenere che anche nel legato di eredità i debiti dell'eredità legata, in assenza di una diversa volontà del testatore, si trasferiscono al legatario quali componenti della stessa, e il legatario ne risponderà nei confronti dei creditori ai sensi dell'art. 668 c.c. e non ai sensi

(34) Cfr. 2558 c.c.: "Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale."

(35) Cfr. art. 2559, comma 1, c.c.: "La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto nei confronti dei terzi dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante."

(36) Cfr. art. 2557 c.c.: "Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta."

(37) Si pensi alla possibilità di predisporre un c.d. legato di non concorrenza in favore del beneficiario dell'azienda. La dottrina riconosce l'ammissibilità di tale legato che rappresenta un'ipotesi tipica di legato obbligatorio di non fare avente come contenuto l'obbligo per l'onere di astenersi dal compiere una determinata

attività. Cfr. in merito G. Bonilini, *Autonomia testamentaria e legato*, Milano, 1990, 155 e G. Capozzi, *op. cit.*, 1287, anche per la problematica relativa all'applicabilità a tale ipotesi dell'art. 2596 c.c. disciplinante il patto di non concorrenza.

(38) La fattispecie è quella in cui il testatore disponga a titolo di legato di un'eredità a cui è egli stesso chiamato.

(39) Barassi, *Le successioni per causa di morte*, 273, Butera, *Il codice civile italiano commentato secondo l'ordine degli articoli. Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni*, 339 ss.; Giordano Mondello, *Legato (dir. civ.)*, 742; Perego, *I legati*, 232.

(40) Cfr. art. 1545 c.c. "Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredità, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredità medesima salvo che sia convenuto diversamente."; art. 1546 c.c. "Il compratore, se non vi è patto contrario è obbligato in solido con il venditore a pagare i debiti ereditari."

dell'art. 1546 c.c., operando tale norma in un diverso ambito ossia, quello del trasferimento *inter vivos*. Trovandoci nell'ambito del diritto successorio saranno ancora una volta tali regole a dover prevalere rispetto alle prime. Sostenere inoltre, che al legatario si trasferiscano i beni mentre le passività sono a carico dell'erede, contrasta con la regola ermeneutica secondo la quale l'interpretazione della volontà testamentaria in ordine al legato sia da fare con i criteri restrittivi, in applicazione analogica del criterio sancito per l'interpretazione dei contratti (41). L'art. 1371 c.c. dispone infatti che il contratto a titolo gratuito deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato. Il legato è attribuzione a titolo gratuito e costituisce un peso per l'erede la cui posizione verrebbe ulteriormente aggravata dal pagamento delle passività (42).

Conseguenza di ciò è che in caso di legato di eredità dei debiti inerenti alla stessa i creditori potranno chiederne il pagamento direttamente al

legatario, il quale ne risponderà in via diretta ed esclusiva sia pur nei limiti del valore attivo di quanto ricevuto ex art. 671 c.c.; solo nel caso in cui l'eredità legata risulti passiva i creditori potranno agire anche nei confronti degli eredi, i quali, in tale circostanza, saranno tenuti al pagamento nei limiti del valore dei beni da loro ricevuti in eredità, qualora abbiano accettato con beneficio di inventario, o anche con il loro patrimonio personale, qualora abbiano accettato puramente e semplicemente.

La sentenza in esame ha dunque il merito di intervenire in un ambito in cui, come ricordato, scarsi erano i precedenti giurisprudenziali, risolvendo una questione successoria con le regole proprie del diritto successorio; ciò senza dimenticare che i principi affermati saranno decisivi laddove mancasse la principale "regola" di ogni vicenda successoria che è e resta la volontà del testatore.

(41) F. Messineo, *Manuale di dir. civ. e comm.*, Milano, VI, 483.

(42) La Cassazione, infatti, mutando un suo precedente orientamento contrario ha ammesso che anche nell'interpretazione

degli atti di ultima volontà i criteri previsti dagli artt. 1368 e 1371 c.c. sono applicabili quando, utilizzati quelli di cui ai precedenti articoli dal 1362 al 1365 c.c., la disposizione resti ambigua.